



**ATTO N. 1257/BIS**

---

**Relazione della I Commissione Consiliare Permanente**  
**AFFARI ISTITUZIONALI E COMUNITARI**

***Relatore Presidente Daniele Nicchi***

*Relazione orale ai sensi dell'art. 27, comma 6 del Regolamento interno*

**SUL**


***D***isegno di legge

“Adeguamento della normativa regionale alle modifiche legislative in ordine all'Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Art. 1, commi 5 e 6, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234”.

---

*Approvato dalla I Commissione consiliare permanente il 7 marzo 2022*

*Trasmesso alla Presidenza dell'Assemblea legislativa l'8 marzo 2022*



COMUNICAZIONE DELLA I  
COMMISSIONE CONSILIARE  
PERMANENTE

Si comunica che la I commissione consiliare permanente nella seduta tenutasi in data 7 marzo 2022, ha esaminato in sede referente, ai sensi dell'articolo 28, comma 2 del Regolamento Interno l'**ATTO N. 1257** - (Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale concernente "Adeguamento della normativa regionale alle modifiche legislative in ordine all'Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Art. 1, commi 5 e 6, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234"), ed ha deciso di esprimere a maggioranza dei consiglieri presenti (in sede ed in videoconferenza) e votanti parere favorevole sull'atto medesimo.

Ha deciso altresì di autorizzare lo svolgimento orale della relazione, ai sensi dell'art. 27, comma 6 del Regolamento interno, incaricando di relazionare all'Assemblea legislativa il Presidente Daniele Nicchi.

Si richiede pertanto che l'atto, trasmesso all'Assemblea legislativa venga iscritto all'o.d.g. dei lavori della prossima seduta dell'Assemblea legislativa.



*(Schema di delibera proposto dalla I Commissione Consiliare permanente)*

## L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

VISTO il disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: "Adeguamento della normativa regionale alle modifiche legislative in ordine all'Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Art. 1, commi 5 e 6, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234" depositato alla Presidenza dell'Assemblea legislativa in data 1 marzo 2022 e assegnato, in pari data, per competenza alla I Commissione consiliare permanente, in sede redigente (ATTO N. 1257);

ATTESO che il disegno di legge è rimesso alla discussione ed approvazione dell'Assemblea legislativa secondo il procedimento ordinario, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del Regolamento Interno;

VISTO il parere e udita la relazione della I Commissione consiliare permanente illustrata oralmente ai sensi dell'articolo 27, comma 6 del Regolamento Interno, dal Presidente Daniele Nicchi (ATTO 1257 BIS);

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), in particolare l'articolo 11, comma 1, come modificato dall'articolo 1, comma 2, lettera a) della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024);

VISTO il decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), in particolare l'articolo 6;

VISTO lo Statuto regionale,

VISTO il Regolamento Interno dell'Assemblea legislativa;

con votazione separata articolo per articolo,  
nonché con votazione finale sull'intera  
legge che ha registrato ... voti favorevoli, ...  
voti contrari e ... voti di astensione, espressi  
nei modi di legge dai ... Consiglieri presenti  
e votanti




***DELIBERA***

- di approvare la legge regionale: "Adeguamento della normativa regionale alle modifiche legislative in ordine all'Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Art. 1, commi 5 e 6, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234", composta di n. 2 articoli nel testo che segue:



TESTO PROPOSTO DALLA GIUNTA REGIONALE	TESTO APPROVATO DALLA I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
Art. 1 (Disposizioni in materia di addizionale regionale all'IRPEF)	Art. 1 (Disposizioni in materia di addizionale regionale all'IRPEF)
1. A decorrere dall'anno d'imposta 2022, in attuazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) è stabilita per gli scaglioni di reddito previsti all'articolo 11, comma 1 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), come modificato dall'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024), applicando all'aliquota di base le seguenti maggiorazioni:	1. A decorrere dall'anno d'imposta 2022, in attuazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) è stabilita per gli scaglioni di reddito previsti all'articolo 11, comma 1 del <b>decreto del Presidente della Repubblica</b> 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), come modificato dall'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024), applicando all'aliquota di base le seguenti maggiorazioni:
a) fino a 15.000 euro, nessuna maggiorazione;	a) idem
b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, maggiorazione dello 0,39 per cento;	b) idem
c) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro maggiorazione dello 0,44 per cento;	c) idem
d) oltre 50.000 euro, maggiorazione dello 0,60 per cento.	d) idem



Art.2 (Entrata in vigore)	Art.2 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.	

- di disporre la pubblicazione del presente atto nella Sezione "Leggi e Banche Dati", sottosezione "Atti" del sito istituzionale dell'Assemblea Legislativa, a cura della Sezione "Flussi documentali" del Servizio "Risorse e Sistema Informativo";
- di trasmettere la presente deliberazione per gli adempimenti di rispettiva competenza, al Segretario generale, al Responsabile del Servizio "Risorse e Sistema Informativo", alla Responsabile della Sezione "Flussi documentali".